

CAMERA DEI DEPUTATI N 2076**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TRANTINO, PAZZAGLIA, BOLLATI, FRANCHI, GUARRA,
LO PORTO, SANTAGATI, TREMAGLIA, VALENSISE***Presentata il 15 marzo 1978***Adeguamenti della legge 22 luglio 1975, n 319,
sulla previdenza e assistenza forense**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Dopo due anni di applicazione della legge 22 luglio 1975, n 319, « Modifiche delle norme riguardanti la previdenza e l'assistenza forense », sulla base delle esperienze acquisite, riteniamo necessario proporre degli adattamenti delle norme in vigore per dare ad alcune disposizioni una sistemazione più logica ed equilibrata

Per l'articolo 2 della citata legge, oggi in vigore, al Comitato dei delegati alla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza spetta il compito di specificare e determinare i criteri ai quali va commisurata la conservazione della iscrizione alla Cassa da parte del professionista

Il Comitato dei delegati nel determinare i su ricordati criteri tiene presente

l'entità e, comunque, il carattere prevalente del lavoro professionale nonché ogni altro elemento utile alla più completa individuazione della complessiva attività del professionista

Conseguentemente il Comitato dei delegati della Cassa, per adempiere a questo compito ha individuato determinati parametri egualmente validi per i professionisti di tutto il territorio nazionale Sulla base di questi criteri la Giunta esecutiva della Cassa, con la prima applicazione della legge 22 luglio 1975, n 319, ha proceduto ad una prima revisione degli iscritti alla Cassa e, successivamente, la revisione avrà luogo ogni cinque anni

Il principio in se è valido ma, a nostro giudizio, non riteniamo che fra cin-

que, dieci, quindici anni, cioè nel 1980, nel 1985, nel 1990 e così via, l'attività dei professionisti possa essere adeguatamente valutata con criteri di dieci, quindici, venti anni prima tenendo presente che la dinamica dell'attività professionale forense necessariamente segue la vita socio-economica del paese

Conseguentemente riteniamo che il Comitato dei delegati debba periodicamente riprendere in considerazione i criteri già adottati per constatare la loro aderenza alla obiettiva situazione della classe forense, sia in quel determinato periodo, ma soprattutto nella sua articolata e diversa esplicazione nei singoli consigli dell'ordine. Con questo riferimento ai singoli Consigli dell'ordine, introduciamo un nuovo parametro cui il Comitato dei delegati, per essere obiettivo, dovrebbe attenersi dato che il criterio elaborato unicamente sulla media della situazione nazionale finisce con il non più corrispondere alla reale situazione dei singoli consigli dell'ordine sia per eccesso che per difetto. Se poi si pone mente alla varietà di situazioni socio-economiche che possono verificarsi nell'arco di cinque anni nell'ambito dei singoli distretti con la creazione, la trasformazione lo spostamento di attività secondarie e terziarie, senza dimenticare quelle primarie, si vede come un criterio medio, applicato rigidamente per tutto il territorio nazionale, in alcune zone possa diventare un premio non meritato ed in altre una punizione egualmente non meritata.

Perciò con l'articolo 1 della presente proposta di legge prevediamo che il comitato dei delegati non solo debba riconsiderare i criteri ogni due anni ma anche attivare l'iniziativa di ciascun consiglio dell'ordine che, valutati con diretta cognizione anche ambiti diversi di attività professionale e di reddito patrimoniale derivante dall'esercizio professionale in considerazione delle particolari strutture socio-economiche del rispettivo distretto, formulerà specifiche determinazioni.

Quindi, ciascun Consiglio dell'Ordine invierà le proprie determinazioni al Consiglio dei delegati tramite il Consiglio nazionale forense e attuando una più stretta

collaborazione fra ciascun Consiglio dell'Ordine e la cassa, attraverso la struttura gerarchica della organizzazione forense.

Muovendo da questa impostazione, necessariamente deve essere modificato l'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 319, nel senso che la Giunta esecutiva della Cassa, dopo il primo controllo della continuità dell'esercizio forense dei singoli iscritti, dovrà effettuare la revisione non ogni cinque anni, come attualmente previsto, ma ogni due anni. Inoltre, per le norme attualmente in vigore la Giunta esecutiva ha il potere di sospendere il professionista dall'iscrizione alla Cassa per il periodo di tempo in cui questi non ha esercitato la professione con continuità. La norma in sé è logica ed è giusta ma nulla dice circa la procedura che la Giunta deve seguire, e ciò ci sembra grave perché, in tal modo al singolo professionista viene a mancare qualsiasi tutela di fronte alla decisione della Cassa.

Analogamente grave ci sembra l'obbligo imposto al professionista di versare i contributi anche durante il periodo della sospensione.

La norma, evidentemente, venne dettata nel pieno ed esclusivo interesse della Cassa ma, mentre siamo convinti che la Cassa debba avere il diritto di recuperare il corrispettivo economico delle prestazioni fornite a quanti ne abbiano goduto non avendone diritto, siamo altrettanto e ben più convinti che la Cassa, pretendendo il versamento dei contributi da parte di quanti sono sospesi, commette una illegalità sulla base di una norma evidentemente illegittima in quanto nessuno può essere obbligato a contribuire e nel contempo vedersi negata la utilità connaturale al versamento.

Pertanto, proponiamo che la sospensione dell'iscrizione alla Cassa comporti la sospensione dell'obbligo di versare i successivi contributi annuali fermo restando per la Cassa il diritto di perseguire il singolo per l'eventuale danno arrecatole.

Inoltre, nella proposta di legge prevediamo anche il caso della revoca dalle sospensioni a domanda dell'interessato.

quando, sulla base della certificazione del Consiglio dell'ordine di appartenenza, può dimostrare la continuità nell'esercizio della professione

Il provvedimento di sospensione deve esser comunicato all'interessato con lettera raccomandata e ricevuta di ritorno (le norme attualmente in vigore nulla dicono) e se l'interessato entro due anni dalla comunicazione della sospensione non presenta domanda di revoca del provvedimento, viene cancellato dalla Cassa

Infine, dopo l'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 319, proponiamo l'aggiunta di un nuovo articolo 3-bis con cui si riconosce la facoltatività dell'iscrizione alla Cassa per gli avvocati e procuratori legali che esercitano con continuità altra attività

professionale o lavoro alle dipendenze delle amministrazioni dello Stato di enti sia statali che pubblici o privati, compatibili con l'esercizio della libera professione

Ci sembra che nel silenzio della legge 22 luglio 1975, n. 319, anche questo settore doveva essere regolamentato e che, nel suo complesso, la proposta di legge che ci onoriamo di presentare, suggerisca delle soluzioni pratiche le quali, senza incidere sul funzionamento della Cassa, tengono in giusto conto la tutela della posizione dei singoli professionisti in relazione anche della variabilità delle personali situazioni, cercando di evitare che in momenti meno felici sia proprio la Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a far sentire il proprio maggior peso

PROPOSTA DI LEGGE

ART 1

Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1975, n 319, è sostituito dal seguente

« Tali criteri sono determinati tenendo presenti l'entità e, comunque, il carattere prevalente del lavoro professionale ed ogni altro utile elemento che ogni due anni vengono riconsiderati sulla base delle determinazioni di ciascun Consiglio dell'ordine, inviate per il tramite del Consiglio nazionale forense, nelle quali possono anche esser fissati ambiti diversi di attività professionale e di reddito patrimoniale derivante dall'esercizio professionale in considerazione delle particolari strutture socio-economiche del distretto nelle quali operano »

ART 2

L'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n 319, è sostituito dal seguente

« La giunta esecutiva della Cassa, sulla scorta dei criteri adottati dal comitato dei delegati, provvede immediatamente, sentiti gli ordini competenti, alla revisione degli iscritti con riferimento alla continuità dell'esercizio nell'ultimo decennio

Successivamente la giunta esecutiva della Cassa provvede alle revisioni biennali in base alle determinazioni dei Consigli dell'ordine, fatte pervenire tramite il Consiglio nazionale forense, con le quali pongono la sospensione dell'iscrizione nei confronti degli avvocati e procuratori legali per i quali è venuto a mancare il requisito della continuità dell'esercizio professionale

La sospensione dell'iscrizione comporta la sospensione dell'obbligo di versare i successivi contributi annuali

La sospensione della iscrizione viene revocata su domanda dell'iscritto, corredata da certificazione del Consiglio dell'ordine

di appartenenza attestante la sussistenza dell'esercizio della libera professione con carattere di continuità, e previo versamento dei contributi relativi al periodo di tempo per il quale ha operato la sospensione. La mancata richiesta di revoca della sospensione entro il termine di due anni dal provvedimento comporta la cancellazione d'ufficio dalla Cassa.

Il provvedimento di sospensione e della cancellazione è comunicato all'interessato con lettera raccomandata e ricevuta di ritorno »

ART 3

Dopo l'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 319, aggiungere il seguente articolo 3-*bis*

« ART 3-*bis* — Per gli avvocati ed i procuratori legali che esercitano con carattere di continuità e di prevalenza economica altra attività professionale o lavoro compatibile con l'esercizio della libera professione alla dipendenza delle amministrazioni dello Stato, di enti, sia statali che pubblici o privati, e che correlativamente provvedono al pagamento obbligatorio dei relativi contributi per il trattamento pensionistico, la iscrizione o il suo mantenimento presso la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per avvocati e procuratori legali, è facoltativa »